

**PROVVEDIMENTO RESPONSABILE
AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE**

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Liquidazione
Contenuto	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO S.E.R.R.A. ALLA DITTA GRUPPO INCONTRO – ARNERA SOC. COOP. – CIA AGRICOLTORI ITALIANI – AZ. AGRICOLA VIPIANA.

Ufficio/Struttura	AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE
Resp. Ufficio/Struttura	PECCianti DANIELA
Resp. del procedimento	PECCianti DANIELA
Parere e visto di regolarità contabile	NATALI GIOVANNI

Conti Economici			
Spesa	Descrizione Conto	Codice Conto	Anno Bilancio
Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
€ 31.480,01	Come descritto in atto		2025

Allegati Atto		
Allegato	N.Pagine allegato	Oggetto Allegato
Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto

IL RESPONSABILE AREA FUNZIONALE SOCIO-ASSISTENZIALE

Premesso che con atto ai rogiti del Segretario Comunale del Comune di Montecatini Terme, registrati in data 02.02.10 N° Rep. 4877 sono stati sottoscritti lo Statuto e la Convenzione della Società della Salute della Valdinievole, con la quale sono state conferite a quest'ultima anche la gestione delle attività socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'art. 71 bis comma 3 lett. c) e d) della L.R. n. 40/2005 s.m.i, e la gestione all'interno di queste del Fondo della non autosufficienza;

Preso atto che con la delibera dell'Assemblea dei soci n. 13 del 02 dicembre 2019 si è provveduto al rinnovo, per ulteriori 10 (dieci) anni, dal 14.01.2020 al 13.01.2030, dello Statuto e della Convenzione della Società della Salute della Valdinievole approvati con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 16 del 23.11.2009;

Preso atto della delibera dell'Assemblea dei soci n. 2 del 20.02.2020 ad oggetto "Statuto e Convenzione della SdS Valdinievole: rinnovo per il periodo 14.01.2020 – 13.01.2030. Presa d'atto della ratifica da parte dei Comuni facenti parte del Consorzio della SdS Valdinievole";

Vista la delibera della Giunta Esecutiva n. 30 del 17.10.2022 avente per oggetto: " Schema di accordo tra l'Azienda USL TC e la SdS Valdinievole per la gestione diretta ed unitaria prevista dall'art. 71 bis L.R. 40/2005 ss.mm.ii e dal PSSIR 2018 – 2020. Approvazione" debitamente sottoscritta;

Preso atto della nota prot. n. 3614 (VIII/5) del 25.07.2022, con cui il Direttore della SdS Valdinievole Dott. Stefano Lomi attribuisce in via temporanea, nelle more della nomina del nuovo Responsabile dell'A.F. Socio Assistenziale di questa SdS, alla Dott.ssa Daniela Peccianti, Responsabile dell'U.F. Zona Valdinievole AUSL TC, le funzioni proprie della suddetta Area Funzionale;

Vista la Delibera dell'Assemblea dei Soci n. 01 del 28.02.2025 avente per Oggetto: "Monitoraggio POA 2024, aggiornamento del profilo di salute e approvazione POA 2025."

Vista la Determina del Direttore della SdS n. 14 del 29.09.2023 avente per Oggetto: "Assegnazione dei budget a seguito dell'approvazione del bilancio preventivo economico anno 2023 avvenuto con delibera dell'assemblea dei soci n. 04 del 28.06.2023. Adozione."

Visto il provvedimento n. 171 del 31.03.2022 avente per Oggetto: ""Progetto Sociale e Reti Responsabili in Agricoltura – S.E.R.R.A". Psr 2014-2020 – Misura 16.9. Diversificazione attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità. Affidamento attività ad aziende agricole. CUP ARTEA 824784 - CUP: I99D18000060009.";

Visto il provvedimento n. 256 del 17.05.2022 avente per Oggetto: "PROGETTO SOCIALE E RETI RESPONSABILI IN AGRICOLTURA – S.E.R.R.A". PSR 2014-2020 – MISURA 16.9. DIVERSIFICAZIONE ATTIVITÀ AGRICOLE IN ATTIVITÀ RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA, L'INTEGRAZIONE SOCIALE, L'AGRICOLTURA SOSTENUTA DALLA COMUNITÀ. AFFIDAMENTO ATTIVITÀ AD AZIENDE AGRICOLE. CUP ARTEA 824784 CUP: I99D18000060009.";

Vista le richieste emesse da:

- CIA Agricoltori Italiani, con sede in Via Iacopo Nardi, 39 – Firenze, NS P2025 rot n. 3232 (I/15) del 27.05.2025 dove richiedeva il rimborso di € 7.000,00# (IVA esente);
- Gruppo Incontro, con sede in Via San Biagio in Caschieri, 114 – 51100 Pistoia, NS Prot n. 3104 (I/15) del 21.05.2025 dove richiedeva il rimborso di € 14.551,00# (IVA esente);
- Azienda Società Agricola Vipiana, con sede in via dell'Olmo, 17 – 51017 Pescia (PT), NS Prot. n. 3233 (I/15) del 27.05.2025 dove richiedeva il rimborso di € 6.618,96# (IVA esente);

- Società Cooperativa Sociale ARNERA di Pontedera con sede in Via Brigade Partigiane n.2 (PI), NS Prot 3269 (I/15) del 28.05.2025 dove richiedeva il rimborso di € 3.310,05# (IVA esente);

a saldo del Progetto S.E.R.R.A. e ritenuto di procedere alla liquidazione della stessa;

Visto l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 "Affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta";

Visti:

- L'art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 come modificato dall'art. 1 co. 130 della L. 145/2018, che introduce l'obbligo per gli Enti Locali, di cui all'art. 1 del D. Lgs. 165/2001, di ricorrere ai mercati elettronici della Pubblica Amministrazione per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario.
- Che la spesa relativa alla fattura di Soc. Cooperativa Valleriana ammonta complessivamente a €. 6.653,99# e pertanto, ai sensi della normativa sopra riportata, non vi è obbligo di ricorrere ai mercati elettronici;

Considerato l'art. 3 della L.R. 82/2009 dove si dispone che le strutture sanitarie devono inviare tutta la documentazione necessaria per richiedere l'accreditamento della struttura, al Comune territorialmente competente e che pertanto, come disposto dalla determinazione nr. 4 del 07.07.2011, paragrafo 4.5, riguardante i pagamenti effettuati da strutture sanitarie in favore di soggetti accreditati presso la Regione Toscana che esclude l'applicazione della normativa prevista dalla L. 136/2010 (CIG);

Preso atto della normativa contenuta nell'art. 2, comma 9, della Legge n. 286 del 24.11.2006, di conversione del Decreto Legge n. 262/2006, in tema di pagamenti superiori ad euro 10.000, come modificato dalla L. 205/2017 che ha ridotto, con decorrenza 1° marzo 2018, da 10.000 a 5.000 euro il limite minimo per la verifica degli adempimenti, considerato che il presente provvedimento necessita del nulla-osta rilasciato dal competente Ente;

Preso atto di quanto disposto dall'art.16 e 16/bis della Legge n.2 del 28.01.2009 di conversione del Decreto Legge anticrisi n.185/2008 (DURC) e del Decreto Interministeriale 30 gennaio 2015-Semplificazione in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

Ricordato l'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190 del 23.12.2014, secondo cui, ai fini dell'applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. Split Payment) compete ai cessionari o committenti il versamento dell'Iva, secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e Finanze;

Considerato che la presente spesa troverà copertura sul Bilancio della SdS anno 2025;

Visto quanto disposto dagli art. 71 bis "Società della salute: finalità e funzioni" e 71 novies, "Direttore della società della salute", della Legge Regionale n. 40/2005 e s.m.i.;

Visto l'art. 31 "Consorzi" del D. Lgs 18.08.2000 n. 267;

Visto il comma 5.2.4 "Il Direttore" dell'art. 5 "Organi consortili e statuto" della Convenzione della SdS che individua le competenze attribuite al Direttore della SdS;

Visto l'art. 107, Funzioni e responsabilità della dirigenza" comma 3, lettera d) del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di copertura finanziaria reso ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, secondo cui i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano

impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DISPONE

- 1 Di liquidare la spesa di €. 7.000,00# (IVA esente) in qualità di saldo del Progetto S.E.R.R.A. alla CIA Agricoltori Italiani, con sede in Via Iacopo Nardi, 39 – Firenze – C.F. 80039150489, effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art. 3, comma7, della L.136/2010 dalla Ditta sopracitata;
- 2 Di liquidare la spesa di €. 14.551,00# (IVA esente) in qualità di saldo del Progetto S.E.R.R.A. alla Gruppo Incontro, con sede in Via San Biagio in Caschier, 114 – 51100 Pistoia – C.F./P.IVA 01576110470, effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art. 3, comma7, della L.136/2010 dalla Ditta sopracitata;
- 3 Di liquidare la spesa di €. 6.618,96# (IVA esente) in qualità di saldo del Progetto S.E.R.R.A. alla Azienda Società Agricola Vipiana, con sede in via dell'Olmo, 17 – 51017 Pescia (PT) – C.F./P.IVA 01795320470, effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art. 3, comma7, della L.136/2010 dalla Ditta sopracitata;
- 4 Di liquidare la spesa di €. 3.310,05# (IVA esente) in qualità di saldo del Progetto S.E.R.R.A. alla Società Cooperativa Sociale ARNERA di Pontedera con sede in Via Brigade Partigiane n.2 (PI), P. IVA. 02135810501 e C.F. 90055170501, effettuando l'accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi dell'art. 3, comma7, della L.136/2010 dalla Ditta sopracitata;
- 5 Di dare atto che la spesa in questione trova copertura nel Bilancio della SdS anno 2025 sul conto 3E020203020601 Autorizzazione n. 58/2025 per € 31.480,01# (iva esente) che presenta la necessaria disponibilità;
- 6 Di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato per 15 giorni, a cura della struttura adottante, sul sito web del Consorzio ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 Giugno 2009, n. 69;
- 7 Di trasmettere il presente provvedimento a:
 - Area Funzionale Tecnico Amministrativa

**P Il Responsabile A.F. Socio Assistenziale
Dott. ssa Daniela Peccianti**